

Rottamazione ruoli e definizione agevolata liti pendenti: procedure combinate ma autonome

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Irene Messi - Avvocato, Loconte & Partners

La chiusura agevolata delle liti pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, prevista dalla Manovra correttiva 2017, non è preclusa per quei contribuenti che non si siano avvalsi della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 21 aprile 2017, né per quelli che abbiano aderito alla rottamazione ma abbiano pagato tardivamente o in maniera insufficiente le rate successive alla prima. Le due definizioni agevolate, infatti, seppur applicate in maniera strettamente combinata, sono autonome e seguono ciascuna le proprie regole. A chiarirlo è la stessa Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017.

La relazione tra l'istituto della **rottamazione dei ruoli** e quello della **definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**, è di nuovo sotto la lente di ingrandimento ad opera della circolare n. 22/E emanata dall'Agenzia delle Entrate il 28 luglio 2017, che contiene un'apposita sezione (paragrafo §5) volta a chiarire il rapporto della rottamazione dei carichi con la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti.

Leggi anche

- [Definizione agevolata delle controversie: i chiarimenti delle Entrate](#)
- [Definizione liti fiscali pendenti: come calcolare gli importi dovuti](#)

La questione non è di poco conto se si considera che prima dell'approvazione del testo definitivo del D.L. n. 50/2017, il legislatore aveva previsto un vincolo di stretta dipendenza tra le due "rottamazioni", sulla base del quale l'accesso alla definizione agevolata alle liti tributarie era subordinata alla previa adesione alla rottamazione dei ruoli.

L'Agenzia delle Entrate, attraverso le indicazioni fornite nella circolare n. 22/E, non lascia più alcun dubbio circa la possibilità per il contribuente che intenda definire la controversia fiscale ai sensi del citato decreto e che non si sia avvalso della definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione entro i termini previsti dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, di accedere alla sanatoria delle liti fiscali pendenti.

Ciò in quanto la definizione agevolata delle controversie tributarie si pone nella prospettiva di **completare la definizione dei carichi** eventualmente già richiesta.

Allo stesso modo, il contribuente che abbia chiesto di avvalersi della rottamazione può scegliere di non usufruire della definizione delle liti.

Cosa accade, invece, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione e decida, poi, per il residuo di accedere anche alla definizione agevolata delle liti?

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.L. n. 50/2017, se il contribuente, in relazione alla lite che intende definire ha inviato domanda di rottamazione dei ruoli entro il 21 aprile 2017, può avvalersi della sanatoria della lite **solo unitamente** alla rottamazione predetta.

Nella circolare n. 22/E/2017, la disposizione viene interpretata nel senso che il contribuente che abbia tempestivamente presentato l'istanza di rottamazione, pur avendo la facoltà di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie, per poter definire la lite non deve rinunciare alla definizione dei carichi.

Detto altrimenti, la definizione delle liti non è possibile laddove il contribuente abbia presentato domanda di **rottamazione dei ruoli** entro i termini prescritti e vi abbia successivamente **rinunciato** in modo espresso ovvero, implicitamente, mediante il **mancato puntuale versamento dell'intera somma** o della **prima rata** da rottamazione entro il 31 luglio 2017.

A differenti conclusioni, invece, giunge l'Agenzia delle Entrate, nel caso del contribuente che non abbia perfezionato la rottamazione con l'integrale pagamento degli importi dovuti.

Invero, nella stessa circolare, il Fisco chiarisce che nella diversa ipotesi in cui non vengano pagate le **rate successive alla prima** o vengano pagate tardi o in maniera insufficiente, sebbene permanga la validità della definizione della lite, la cui domanda sia stata presentata entro il termine del 2 ottobre 2017, il contribuente sarà tenuto a versare per intero gli importi contenuti nei carichi affidati all'Agente della Riscossione, decadendo, in tal modo, dai benefici connessi alla rottamazione dei ruoli.

Dalle precisazioni contenute nella circolare si può, dunque, affermare che le **inadempienze** relative ai **versamenti successivi alla prima rata** da rottamazione dei ruoli, **non** comportano **automaticamente** l'invalidazione a posteriori della definizione delle liti fiscali.

Analogamente, sembra potersi affermare che eventuali inadempimenti relativi al solo versamento delle somme da definizione delle liti non possano in alcun modo pregiudicare la rottamazione dei ruoli come, in un primo momento, poteva contrariamente desumersi dal tenore letterale dell'art. 11, comma 5, D.L. n. 50/2017, secondo cui la definizione delle liti deve avvenire "unitamente" alla rottamazione dei carichi.